



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SEZIONE QUINDICESIMA**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. **33145 sub. 1/2022 R.G.** promosso da:

**LEGNONORD S.P.A.**

**FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE, DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'ARREDAMENTO**

**FANTONI S.P.A.**

**POLIEDRO INNOVAZIONE S.R.L.**

**G. LUVISONI & CO. S.R.L.**

**FLORIAN LEGNO S.P.A.**

**PANGUANETA S.P.A. e**

**ALESSANDRO CALCATERRA**

tutti con il patrocinio dell'avv. FEDERICO MATTAVELLI e dell'Avv. UGO GIUSEPPE PROSPERO CARNEVALI

**PARTE ATTRICE - RICORRENTE**

contro

**CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO**, con il patrocinio dell'avv. MARCO SAVERIO SPOLIDORO, dell'avv. GIORGIO BATTISTI e dell'avv. MICHELE IMBORNONE

**PARTE CONVENUTA RESISTENTE**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva,

sentite le parti all'udienza del 21 marzo 2023 nel procedimento di merito,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con atto di citazione notificato in data 1° agosto 2022

- Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento (nel prosieguo anche solo "FEDERLEGNO")
  - o in qualità di **consorziato aderente**
- FANTONI S.P.A.,
- LEGNONORD S.P.A.,
- POLIEDRO INNOVAZIONE S.R.L.,
- G. LUVISONI & CO. S.R.L.,
- FLORIAN LEGNO S.P.A. e
- PANGUANETA S.P.A.
  - o in qualità di **consorziati ordinari** e
- ALESSANDRO CALCATERRA
  - o in qualità di **componente del consiglio direttivo**

hanno citato in giudizio il Consorzio Servizi Legno-Sughero<sup>1</sup> (nel prosieguo anche solo il Consorzio CONLEGNO o anche solo CONLEGNO),

impugnando:

- la delibera dell'assemblea del Consorzio assunta il 7 luglio 2022;
- la delibera del consiglio direttivo del Consorzio assunta il 16 maggio 2022.

Con separato ricorso hanno chiesto al Tribunale di sospendere l'efficacia delle impugnate delibere, esponendo che:

- > i consorziati di CONLEGNO si distinguono
  - o in **consorziati aderenti**: associazioni, enti e federazioni operanti a livello nazionale nel comparto legno-imballaggi “portatori di interessi collettivi e altruistici”;
  - o in **consorziati ordinari**: imprese industriali, commerciali o artigiane operanti nel comparto legno “destinatari dell'attività del Consorzio”;
- > lo statuto del Consorzio riconosce solo ai primi, **consorziati aderenti**, la facoltà di designare i nominativi dei componenti del consiglio direttivo e i membri dei quattro comitati tecnici, mentre ai consorziati ordinari spetta solo la nomina dei componenti degli organi di controllo (revisori, probiviri e organismo di vigilanza) e la ratifica delle designazioni degli amministratori effettuate dai primi;
- > FEDERLEGNO per statuto ha diritto a nominare quattro consiglieri direttivi e “vari membri dei comitati tecnici”;
- > a causa di gravi contrasti insorti tra FEDERLEGNO ed alcuni dei suoi rappresentanti all'interno degli organi di gestione del Consorzio, il consiglio di presidenza di FEDERLEGNO<sup>2</sup> in data **13 maggio 2022** ha deliberato la revoca e la sostituzione di tre componenti del consiglio direttivo designati sono un anno prima, ovvero alla revoca di: Orlando Fravega, Angelo Luigi Marchetti e Ezio Daniele<sup>3</sup> (doc. 10);
- > a seguito di tale iniziativa CONLEGNO non si sarebbe attivato a norma di statuto
  - o avendo il consiglio direttivo del Consorzio assunto illegittimamente importati deliberazioni in data **16 maggio 2022** in violazione dell'art. 17 dello statuto (doc. 12), ovvero:
    - senza aver tenuto conto della designazione dei nuovi suoi componenti, indicati da FEDERLEGNO,
    - con la presenza e il voto determinante dei consiglieri revocati,
    - in difetto del *quorum* costitutivo;
  - > avendo l'assemblea dei consorziati in data **7 luglio 2022** dato atto che “*il Consiglio direttivo del Conlegno rimane nella sua composizione*” comprendente anche i consiglieri revocati, senza dunque procedere alla ratifica delle nuove designazioni da parte di FEDERLEGNO (doc. 13 – Verbale notarile).

---

<sup>1</sup> Il Consorzio CONLEGNO svolge principalmente un'attività di controllo, certificazione e ispezione sulle attività e sui prodotti delle imprese consorziate, anche con finalità pubblicitarie, quale di gestore di marchi di rilevanza pubblica e di ente di controllo delegato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

<sup>2</sup> “Quale organo deliberativo della Federazione, al quale partecipano i presidenti delle articolazioni interne: Assoimballaggi, Assolegno e Fedecomlegno” così a pag. 6 atto citazione.

<sup>3</sup> Nuovi designati sono: Paolo Fantoni, Andrea Bazzichetto e Giovanni Moreni.

Gli attori lamentano dunque la violazione dell'art. 17 dello statuto di CONLEGNO sotto plurimi profili e quanto al *periculum in mora*, sottolineano la grave lesione inferta ai diritti riconosciuti dallo statuto al maggiore e principale fra i consorziati aderenti, FEDERLEGNO, che a seguito della mancata ratifica delle sue decisioni, ha patito gravi conseguenze rispetto ai propri scopi istituzionali:

- in conseguenza di un patto di riservatezza sottoscritto fra tutti i “vecchi” consiglieri del Consorzio, volto ad impedire di dare alle associazioni mandanti informazioni gestionali ulteriore, rispetto a quanto obbligatoriamente depositato e pubblicato nel Registro Imprese (si veda doc. 17: patto di riservatezza);
- avendo il consiglio direttivo del 16 maggio 2022 ingiustificatamente accresciuto il compenso del segretario generale del Consorzio, cambiandone anche il regime contrattuale;
- avendo inoltre il presidente (revocato) del Consorzio, Fravega, ignorato i due coordinatori dei Comitati Tecnici EPAL e Legno Strutturale, i quali sin dal 16 maggio 2022 avrebbero dovuto essere convocati onde partecipare alle riunioni del consiglio stesso.

Costituitosi nel procedimento cautelare il Consorzio CONLEGNO ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'impugnativa sotto plurimi profili:

- in quanto l'art. 23 dello statuto consortile prevede che sia il collegio dei probiviri nominato dall'assemblea a conoscere tutte le controversie fra i consorziati e fra di loro ed il Consorzio ed i suoi organi, aventi per oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione delle clausole dello statuto medesimo;
- in quanto il disposto di cui all'art. 2378 c.c. non sarebbe applicabile alla fattispecie specifica, avendo gli attori inizialmente avanzato (con atto di citazione) in via cautelare ex art. 700 c.p.c. la sospensione per gravi motivi delle delibere impugnate;
- per intervenuta decadenza dal termine di 30 giorni dall'assunzione della delibera per l'esercizio del diritto di impugnativa previsto dall'art. 2606, comma 2 c.c.;
- con specifico riferimento alla delibera del 7 luglio 2022, per “inesistenza dell'oggetto” in quanto delibera negativa, essendosi l'Assemblea di CONLEGNO “*limitata a non approvare la proposta di revoca dei componenti del Consiglio Direttivo presentata da FederlegnoArredo*”;
- la carenza di legittimazione attiva di tutti gli impugnanti, ad eccezione di Alessandro CALCATERRA, non ricoprendo costoro la qualità di componenti del consiglio direttivo del CONSORZIO;

nel merito, l'infondatezza di tutte le doglianze,

- assumendo che la ricostruzione dei ricorrenti si basa su un'interpretazione distorta dell'art. 17 dello statuto del Consorzio, che prevede il necessario passaggio in assemblea per l'efficacia delle determinazioni degli aderenti in ordine alla revoca e sostituzione dei membri del consiglio direttivo;
- deducendo l'infondatezza dell'assunto per il quale sarebbe stato minato il diritto dei consorziati aderenti di ottenere informazioni e verifiche in merito alle attività certificative e di controllo del Consorzio, mancando in capo ai consorziati il potere di compiere atti d'ispezione e controllo;

- precisando che decisione da parte del consiglio direttivo di richiedere ai propri componenti e ai componenti dei comitati tecnici di sottoscrivere un impegno di riservatezza è funzionale a consentire un equo bilanciamento fra i contrapposti interessi che il Consorzio ha il compito di curare;
- sottolineando come la questione delle nomine dei comitati tecnici non era neppure all'ordine del giorno dell'assemblea di CONLEGNO del 7 luglio 2022, che dunque in nessun caso avrebbe potuto diversamente deliberare;
- quanto al profilo del *periculum in mora*, evidenziando come era ragionevole presumere che l'*iter* per la nomina dei sostituti dei membri revocati non si sarebbe completato in breve tempo e che le cariche sarebbero rimaste vacanti almeno sino al termine del giudizio di merito, con la conseguenza grave compromissione dell'operatività del Consorzio.

CONLEGNO ha concluso, dunque, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché per il rigetto della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia delle due delibere oggetto di impugnazione.

All'udienza del 17 gennaio 2023, dopo discussione nel contraddittorio, il Giudice ha disposto la trattazione scritta *ex art. 127 ter c.p.c.*

Nelle note di trattazione scritta i ricorrenti hanno:

- contestato l'eccezione di arbitrato: non essendo le impugnative delle delibere sociali attribuite al Collegio dei Probiviri, il quale peraltro è privo dei requisiti indispensabili di indipendenza e terzietà previsti dalla legge per l'arbitrato;
- eccepito che l'assenza dei due coordinatori dei comitati tecnici nominati da FEDERLEGNOARREDO in sostituzione dei precedenti alle riunioni del consiglio direttivo del CONSORZIO a far data dal 16 maggio 2022 comporta la nullità insanabile dei consigli stessi, con la conseguenza che gli Attori non possono dirsi decaduti dal diritto di impugnativa delle delibere contestate in questa sede;
- precisato che il grave *periculum in mora* consiste nell'impossibilità per il CONSORZIO di essere governato da un presidente e da consiglieri senza diritto alcuno (e, quindi, in chiaro eccesso di potere) e con la permanente esclusione di due membri di diritto.

\*\*\*

All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che la richiesta cautelare avanzata dai ricorrenti non meriti accoglimento.

In primo luogo, quanto alla eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario a decidere sulla causa di merito e sulla istanza cautelare di sospensione dell'efficacia delle delibere impuginate stante l'efficacia fra le parti della clausola di cui all'art. 23 dello statuto del Consorzio

- che prevede la competenza del collegio dei probiviri per tutte le controversie che possono insorgere fra i consorziati e fra di loro e il consorzio e i suoi organi, che abbiano per oggetto la validità, l'efficacia e l'interpretazione delle clausole dello statuto

osserva il Tribunale come si tratta di clausola inefficace, in quanto contraria a quanto previsto dall'art. 34 del Decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 5 che espressamente dispone che "a pena di nullità il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito a soggetto estraneo alla società"

- prevedendo invece l'art. 23 dello statuto che tutti i tre membri del collegio dei probiviri vengono nominati dall'assemblea,
- in aperta violazione del principio generale che vede nell'indipendenza e terzietà degli arbitri il fondamento della giurisdizione su base volontaria.

Quanto alle eccezioni relative all'errato ricorso alla disciplina dell'impugnazione delle delibere degli organi societari, è sufficiente richiamare la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di legittimità – seguita anche da questo Tribunale - che riconosce la valenza di “principi generali dell'ordinamento” alla disciplina del codice civile in materia di impugnazione (art. 2377 e ss, art. 2388 c.c.). E' sufficiente al riguardo richiamare Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10188 del 10/05/2011 est. Rordorf, in materia di impugnazione di delibere di organi di associazione non riconosciuta, laddove afferma che *“la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 cod. civ. costituisce un principio generale dell'ordinamento”*.

Sicché non può dubitarsi che i membri del consiglio direttivo e i consociati possano impugnare le delibere dell'assemblea dei consociati, così come gli stessi consociati possono impugnare le delibere dell'organo amministrativo o direttivo, laddove – come nel caso in esame – ne risulti direttamente leso un loro diritto.

Passando all'esame dell'art. 17 dello statuto del Consorzio, osserva il Tribunale che si tratta di norma che conferisce solo ai consorziati aderenti il potere di “designare” il nominativo dei membri del consiglio direttivo, indicando i criteri e il numero (variabile anche in considerazione del numero dei consorziati aderenti), mentre demanda all'assemblea dei consorziati solo la “formale nomina” a seguito della designazione di cui sopra, alla stregua di una formalità necessaria per l'insediamento.

La clausola in esame, sulla cui validità nessuno dubita, delinea un assetto distributivo dei poteri fra gli organi del Consorzio che demanda ai **consorziati aderenti** il potere di nomina, mentre in capo all'organo assembleare, con la partecipazione sia dei consorziati aderenti, che di quelli ordinari, spetta solo un limitato potere di “veto”, idoneo comunque ad impedire la formale investitura o “nomina”. In assenza di ulteriori indicazioni statutarie, deve ritenersi – facendo applicazione dei principi generali – che si tratti di potere che va esercitato in presenza di esplicite e giustificate ragioni nell'interesse del Consorzio.

Quanto al potere si revoca dei componenti del consiglio direttivo, lo statuto, sempre all'art. 17, distingue due ipotesi, a seconda che i predetti siano stati nominati a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Nel primo caso si legge che *“devono essere revocati o sostituiti dall'assemblea su richiesta scritta dei Consorziati Aderenti che li hanno designati, in ogni momento. Possono, parimenti essere revocati dall'assemblea anche in assenza di specifica richiesta.”*

Dunque, in caso di nomina a tempo indeterminato la revoca può avvenire in qualsiasi momento e *ad nutum*, per iniziativa diretta dell'assemblea o dei consorziati aderenti.

Nel caso invece di nomina a tempo determinato, la revoca e la sostituzione sono possibili solo per “giusta causa”. In questo caso *“Ogni tre anni il segretario del consorzio verifica presso i consorziati aderenti le nomina dei rispettivi rappresentanti”* come si legge sempre nell'art. 17 dello statuto.

Nel caso di specie, per comprendere se la nomina dei consiglieri che FEDERLEGNO ora intende sostituire abbia o meno un termine di durata, è necessario leggere il verbale dell'Assemblea che in data 13 maggio 2021 ha li ha "formalmente nominati". In tale verbale con riguardo alla durata dell'incarico si leggono solo le seguenti dichiarazioni:

- "Il Presidente del Consorzio riferisce all'Assemblea che lo Statuto del consorzio (art. 17) prevede, ogni tre anni, la verifica delle nomine dei rappresentanti delle Associazioni (Consoziati Aderenti) del Consiglio Direttivo. Ad inizio marzo sono state mandate le comunicazioni a tutti i Consoziati aderenti chiedendo di confermare o nominare i rispettivi rappresentanti, sia nel Consiglio direttivo che nei comitati tecnici".

Il presidente riferisce quindi all'assemblea circa l'esito della verifica e delle conferme e nuove nomine (riportate in uno schema), fra le quali la conferma dello stesso presidente, Orlando Fravega, e le nuove nomine di Marchetti e Daniele (cfr. doc. 9).

Pur in mancanza di una espressa indicazione, nei verbali prodotti in casa, circa la durata delle nomine dei componenti del consiglio direttivo, dovendosi attribuire una valenza effettiva alle dichiarazioni del Presidente rivolte all'assemblea che ha formalmente nominato i nuovi consiglieri,

- trattandosi di dichiarazioni che rappresentano il presupposto rispetto alle nuove designazioni, che diversamente non vi sarebbe stata ragione di sollecitare,

deve intendersi che le stesse siano state effettuate a **tempo determinato**, ovvero per la durata di tre anni, avendo il presidente espressamente richiamato a verbale l'art. 17 dello statuto nella parte in cui prevede la verifica triennale delle nomine.

Se così è – ed in vero non emergono dagli atti di causa evidenze di segno contrario – va da sé che la revoca e la sostituzione dei componenti del consiglio direttivo sono possibili soltanto "per giusta causa" anche in assenza di richiesta scritta dei consorziati aderenti.

Ne consegue che a fronte della durata triennale dell'incarico i consorziati aderenti non hanno alcun potere di revocare *ad nutum* dei componenti del consiglio direttivo, come invece di fatto è avvenuto.

Non si ravvisano dunque le violazioni statutarie che i ricorrenti hanno posto a fondamento delle loro impugnazioni, in quanto le delibere impugnate risultano – *prima facie* – essere state adottate in conformità alle previsioni dell'art. 17 dello statuto.

Ogni altra questione risulta assorbita e il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase verranno regolate all'esito della causa di merito.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Milano, 28 giugno 2023

Il Giudice  
*Maria Antonietta Ricci*